

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA l'istanza datata 02/04/2020 pervenuta dalla "GEOTECNICA VENETA"

S.r.l., con sede in Olmo di Martellago (VE), intesa ad ottenere la

proroga dell'Ordinanza n°017/2020, con la quale è stata disciplinata la

navigazione nel tratto di canale marittimo lagunare di accesso alla

Darsena di San Leonardo, interessato dai n. 15 (quindici) carotaggi

per il prelievo e successive analisi di campioni di sedimenti marini,

commissionati dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

VISTA la nota prot. n°4277 in data 11/032020, con la quale l'Autorità di

Sistema Portuale del M.A.S. ha partecipato il proprio nulla osta

all'esecuzione dei carotaggi di cui trattasi;

PRESO ATTO del Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto in data 18/03/2020

dall'istante, contenente peraltro misure di contrasto alla diffusione del

Covid-19:

VISTA la propria Ordinanza n°017/2020 in data 20/03/2020 sopra richiamata;

RITENUTO necessario disciplinare la navigazione in presenza dell'unità

impegnata nelle indagini di che trattasi, ai soli fini di salvaguardare la

sicurezza del traffico portuale nonché la pubblica e privata incolumità;

VISTA la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii., afferente al riordino della legislazione

in materia portuale;

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art 59 del

relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI gli atti d'ufficio,

RENDE NOTO

che dalla data di emanazione della presente Ordinanza e fino al giorno 30/04/2020 (estremi inclusi), la "GEOTECNICA VENETA" S.r.l. eseguirà, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con l'ausilio del moto/pontone "TIEPOLO" (6V40009 / RV00229) della ditta MARISUB S.n.c. di Marghera (VE), nonché sotto la diretta supervisione del Responsabile alla Sicurezza appositamente designato in atti, n. 15 (quindici) carotaggi per il prelievo di sedimenti lungo il canale marittimo lagunare di accesso alla Darsena di San Leonardo, come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza;

ORDINA

Articolo 1

Che nell'arco temporale di cui al "rende noto", tutte le unità in transito nello specchio acqueo interessato dalle attività in premessa citate devono procedere alla minima velocità necessaria per la manovra di governo in sicurezza, e comunque ad un regime tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni di che trattasi, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni eventualmente loro rivolte dal personale presente a bordo dell'unità impegnata nelle operazioni, e mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalla stessa non inferiore a metri 30 (trenta).

Articolo 2

- Durante l'intera durata delle attività di carotaggio, la "GEOTECNICA VENETA" S.r.l., oltre alle previsioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riguardo alle misure urgenti adottate dal Governo con il DPCM in data 8 marzo 2020 e ss., allo scopo di contrastare il fenomeno epidemiologico del Covid-19, deve osservare le seguenti prescrizioni particolari:
- munirsi di ogni autorizzazione/permesso/nulla osta previsto dalla normativa vigente e il cui rilascio sia eventualmente demandato alla competenza di altre/i Autorità/Amministrazioni/Enti;
- adottare ogni opportuno accorgimento affinché non si generino, seppur accidentalmente, eventuali ostacoli e/o intralci alla navigazione nelle acque adiacenti l'area di operatività;
- verificare, necessariamente prima dell'inizio delle operazioni, che sia stata effettuata la prevista bonifica bellica preventiva nelle aree interessate dalle attività;

- accertarsi che l'unità navale impiegata sia in possesso per tutta la durata dei lavori –
 delle certificazioni in corso di validità nonché della prescritta documentazione
 antinfortunistica e di sicurezza della navigazione, anch'essa in corso di validità;
- disporre, a cura del Responsabile alla Sicurezza designato, che siano interrotti i lavori in caso di ridotte condizioni di visibilità e/o condizioni meteorologiche tali da compromettere la sicura navigazione, giusta Ordinanza n°175/2009 e ss.mm./ii. di questa Capitaneria di porto;
- il Responsabile alla sicurezza designato deve prendere diretti e quotidiani contatti con la locale Stazione Piloti (tel. 041/2207011), al fine di conoscere i flussi di traffico programmati;
- l'inizio e il termine delle attività giornaliere dovranno essere comunicati alla Sala Operativa di questa Capitaneria di porto e alla locale Stazione Piloti, sul canale 13 VHF;

Articolo 3

Il Comandante del mezzo navale utilizzato per l'attività di carotaggio deve osservare le seguenti prescrizioni particolari:

- mantenere un continuo contatto radio, sui canali 16 e 13 VHF, sia con l'Ufficio Traffico di questa Capitaneria di porto che con la Corporazione Piloti del porto di Venezia, in modo da essere a conoscenza dei movimenti delle navi nella zona interessata e poter così, in relazione ai medesimi, adeguatamente coordinare le proprie manovre;
- comunicare alla Capitaneria di porto in intestazione qualsiasi impedimento/criticità riscontrata durante lo svolgimento dell'attività pianificata;
- interrompere le operazioni e disimpegnare l'area d'attività su specifica richiesta avanzata dalla Capitaneria di porto di Venezia e/o dalla locale Stazione Piloti, oltreché in relazione ad eventuali prudenti valutazioni da parte del Responsabile alla sicurezza designato, al fine di non intralciare le manovre di evoluzione e/o il normale transito nella zona interessata delle unità navali presenti in loco;
- comunicare tempestivamente al Responsabile alla sicurezza designato l'interruzione delle operazioni, giusta propria Ordinanza n°175/2009 e ss.mm./ii., in presenza di ridotte condizioni di visibilità e/o condizioni meteo marine avverse;
- disimpegnare tempestivamente l'area di attività al cessare della medesima;
- esporre a riva, durante l'esecuzione delle attività, i segnalamenti prescritti dal vigente
 Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, e negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge.


Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale <u>www.guardiacostiera.gov.it/venezia</u>.

Venezia, (data della firma digitale)

CA (CP) Piero PELLIZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)



O PL 72